

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Art. 29).***Misure urgenti per la crescita del Paese.***

Publicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

(...)

Art. 29 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ⁽¹⁴²⁾

3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.

5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. È disposta la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralità di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.

7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. ⁽¹⁴¹⁾

8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa è presentata dai beneficiari entro sei mesi, non più prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.

(141) Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

(142) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 13 luglio 2012, il Decreto 30 luglio 2012 e il Decreto 28 gennaio 2013, per gruppi di imprese agevolate con la *legge n. 64/1986*; il Decreto 13 luglio 2012, il Decreto 30 luglio 2012, il Decreto 2 agosto 2012, il Decreto 14 settembre 2012, il Decreto 4 ottobre 2012, il Decreto 18 ottobre 2012, il Decreto 11 gennaio 2013, il Decreto 31 gennaio 2013, il Decreto 30 aprile 2013, il Decreto 16 maggio 2013, il Decreto 1° ottobre 2013, il Decreto 3 ottobre 2013, il Decreto 15 ottobre 2013, il Decreto 31 ottobre 2013, il Decreto 28 novembre 2013, il Decreto 27 gennaio 2014 e il Decreto 6 marzo 2014, per i gruppi di imprese agevolate con la *legge n. 488/1992*; il Decreto 23 gennaio 2013, il Decreto 28 gennaio 2013, il Decreto 30 gennaio 2013, il Decreto 6 marzo 2013, il Decreto 6 marzo 2013, il Decreto 3 aprile 2013, il Decreto 3 aprile 2013, il Decreto 24 aprile 2013, il Decreto 4 luglio 2013, il Decreto 4 luglio 2013, il Decreto 12 luglio 2013, il Decreto 2 ottobre 2013, il Decreto 18 ottobre 2013 e il Decreto 2 aprile 2014, per i gruppi di imprese agevolate con la *legge n. 662/1996*.

(...)